

Comune di Brescello

Provincia di Reggio Emilia

Settore Tecnico
Ufficio Ambiente e Patrimonio

REGOLAMENTO PARCHI PUBBLICI COMUNALI E PARCHI FLUVIALI GOLENALI

Approvato dal Consiglio Comunale
in data 28.07.2022
con deliberazione n. 20

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONEPAG. 3

CAPO II – CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI

ART. 2 VEICOLI A MOTOREPAG. 3

ART. 3 MODALITA' DEL TRANSITO.....PAG. 3

ART. 4 CARROZZELLE MOTORIZZATE A SERVIZIO DEI DISABILI.....PAG. 3

ART. 5 VELOCIPEDI E MONOPATTINIPAG. 4

CAPO III – NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART.6 INTERVENTI VIETATI.....PAG. 4

ART. 7 ATTIVITÀ DI PESCAPAG. 5

ART. 8 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' NEI PARCHI.....PAG.5

ART. 9 PULIZIA DEI LUOGHIPAG. 6

ART. 10 RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.....PAG. 6

CAPO IV – SANZIONI

ART. 11 IMPORTO DELLE SANZIONI.....PAG. 7

ART. 12 VIGILANZA E RESPONSABILITA'PAG. 7

CAPO V – NORME TRANSITORIE FINALI

<u>ART. 13 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>PAG. 7</u>
<u>ART. 14 ENTRATA IN VIGORE</u>	<u>PAG. 7</u>

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere e tutelare le aree verdi, parchi e giardini, ad uso pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.
2. Restano salve tutte le restanti norme regolamentari in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti e le relative sanzioni.

CAPO II

Circolazione e sosta dei veicoli

Art. 2

Veicoli a motore

1. All'interno delle aree verdi sono vietati il transito e la sosta dei veicoli a motore di qualsiasi tipo.
2. Il transito e la sosta sono consentiti ai mezzi di soccorso, comunali, al servizio delle forze di polizia, al servizio dei portatori di handicap (purché muniti della apposita autorizzazione di cui all'art. 181 del C.d.S.).
3. Il transito è inoltre consentito agli automezzi delle ditte adibite alla manutenzione degli impianti, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.
4. Per i mezzi al servizio di portatori di handicap l'autorizzazione è valida solo per i sentieri esistenti, la cui sosta si intende valida per le sole operazioni di trasporto del disabile.

Art. 3

Modalità del transito

1. I conducenti dei veicoli autorizzati al transito dovranno prestare la massima attenzione al fine di evitare situazioni di pericolo a pedoni o ciclisti.
2. Tutti i veicoli, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia di emergenza, dovranno procedere a passo d'uomo.

Art. 4

Carrozzelle motorizzate a servizio dei disabili

1. E' ammessa la circolazione delle carrozzelle motorizzate a servizio di disabili, le quali dovranno procedere a velocità ridotta. La loro circolazione è ammessa anche su tappeto erboso purché sia osservata una velocità di conduzione rispettosa delle persone, aiuole, arbusti, alberi.

Art. 5

Velocipedi e monopattini

1. Velocipedi e monopattini potranno transitare sui sentieri ciclabili e sui pedonali senza recare disturbo o intralcio ai pedoni, diversamente dovranno essere condotti a mano; in ogni caso esse dovranno sostare negli appositi spazi qualora previsti.
2. E' vietato il deposito o l'ammasso di velocipedi e monopattini sulle aiuole e a ridosso di alberi ed arbusti.

CAPO III

NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 6

Interventi vietati

E' tassativamente vietato:

1. Porre in essere atti che possano compromettere la sicurezza, il benessere, lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
4. Affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, salvo per attività educativo-ambientali autorizzate;
5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;
6. Permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale oppure persone;
7. Provocare danni alle attrezzature, ai giochi ed alle strutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area;
8. Inquinare terreno con qualsiasi mezzo;
9. Soddisfare i propri bisogni fisiologici;
10. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
11. Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree verdi ed i viali, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni mediante idonei strumenti;
12. Condurre cani nelle aree destinate al gioco dei bambini; in ogni caso è obbligatorio l'uso del guinzaglio e se ricorrono i casi previsti dalla normativa vigente devono essere dotati della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'utilizzo di aree di

sgambatura dei cani, ove presenti, sarà disciplinato da apposito regolamento.

13. L'uso dei mezzi a motore, ad esclusione di quelli autorizzati;
14. L'uso improprio di attrezzature, arredi e giochi;
15. Accendere fuochi di qualsiasi tipo;
16. Il gioco del pallone e qualunque tipo di gioco a squadre, che sono da praticare nelle zone di attrezzature sportive, in tutta l'area, fatta eccezione il ludico gioco praticato dai bambini sottoposti alla vigilanza di adulti;
17. Gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possono provocare incendi;
18. L'uso di strumenti musicali e/o apparecchi per la riproduzione del suono, provocare rumori o schiamazzi che arrechino disturbo alla quiete pubblica;
19. Fumare all'interno dell'area giochi;
20. Campeggiare e/o pernottare ad eccezione delle zone autorizzate;
21. Spostare le attrezzature e/o arredi presenti nelle aree;
22. Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
23. Il deposito e/o l'ammasso di velocipedi e monopattini sulle aiuole e a ridosso di alberi ed arbusti.

Art.7

Attività di pesca

1. La pesca nelle zone golenali è consentita nel rispetto delle norme vigenti. Al fine di consentire l'uso contemporaneo ricreativo delle aree, si limita la presenza di un massimo di 30 pescatori per parco fluviale golenale (Parco Foce Enza e Parco Enza Morta).

Art.8

Organizzazione attività nei parchi

1. I privati che intendono usufruire dei parchi oggetto del presente regolamento per piccole feste, attività e scopi ricreativi non assimilabili ad eventi privati e pubblici, e quindi non soggetti alle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. e non richiedenti la compilazione del Modulo Unico Sagre, Spettacoli ed eventi del Comune, dovranno inoltrare apposita comunicazione agli Uffici preposti.
2. La comunicazione andrà effettuata compilando un apposito modulo messo a disposizione sul sito del comune, accompagnata da copia del documento d'identità del firmatario e dovrà pervenire al Comune almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento dell'attività.

3. La comunicazione inviata al Comune dovrà essere conservata e mostrata, a richiesta, agli addetti preposti ai controlli.
4. Il Comune potrà esprimere, parere motivato di diniego o porre limitazioni all'uso dell'area verde pubblica per lo svolgimento di attività ricreative private in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'entità dell'attività, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
5. Le attività ricreative private devono tenersi all'interno della fascia oraria :
 - dal mese di maggio al mese di settembre dalle ore 9,00 alle ore 22,00;
 - dal mese di ottobre al mese di aprile dalle ore 9,00 alle 19,00.
6. I suddetti orari sono da considerarsi comprensivi del tempo occorrente per la pulizia dell'area utilizzata nel caso di attività private.

Art. 9 Pulizia dei luoghi

1. Sono a completo carico dei privati fruitori tutte le spese e le operazioni inerenti la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi.
2. La pulizia ed il ripristino dovranno avvenire obbligatoriamente al termine della permanenza nel parco; non è ammesso, per alcun motivo il rinvio della pulizia dei luoghi al giorno seguente.
3. I rifiuti di qualsiasi genere compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti e smaltiti in modo differenziato a cura del privato utilizzatore, nel rispetto delle norme.
4. Nel caso di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, oltre alle sanzioni amministrative, il Comune si riserva di addebitare al trasgressore le spese sostenute per la pulizia dell'area.

Art. 10 Rispetto delle norme vigenti

1. Durante la tenuta delle attività di cui all'art.8 del presente regolamento, oggetto di preventiva comunicazione, rimangono valide tutte le norme vigenti, e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi, conduzione di animali ecc.; resta in carico al richiedente la responsabilità per incidenti o danni provocati a persone, animali e cose.

CAPO IV Sanzioni

Art. 11

Importo delle sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento, qualora non comporti una più grave sanzione prevista da norme statali, regionali o locali, comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 450,00 come specificato nella tabella allegata al presente regolamento. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana e sono ripartiti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 della Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale.

Art. 12

Vigilanza e Responsabilità

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, gli appartenenti al servizio di Polizia Locale e le altre guardie volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.
2. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 13

Pubblicità del regolamento

1. Ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi.
2. Contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line ed in Amministrazione Trasparente, l'Amministrazione provvede a dare adeguata informazione alla cittadinanza sul sito web istituzionale ed affissione all'interno dei parchi nelle apposite bacheche.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del vigente Statuto Comunale, ovvero nei termini di cui al comma 3 del citato articolo nel caso di dichiarazione di immediata eseguibilità contestuale all'atto deliberativo di adozione del presente regolamento.

Tabella delle sanzioni

(Art. 11 del regolamento)

Rif.	Divieto e casistica	Minimo	Massimo	PRR
art. 2, comma 1	Transito e sosta con veicoli a motore	€ 100,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 2, comma 4	Transito veicoli autorizzati al di fuori del sentiero	€ 50,00	€ 150,00	€ 50,00
art. 3	Velocità pericolosa o altri comportamenti pericolosi da parte di veicoli a motore	€ 25,00	€ 90,00	€ 30,00
art. 4, comma 1	Velocità pericolosa o altri comportamenti pericolosi da parte di carrozzelle motorizzate a servizio di disabili	€ 25,00	€ 90,00	€ 30,00
art. 5, comma 1	Velocità pericolosa o altri comportamenti pericolosi da parte di veicoli non a motore	€ 25,00	€ 90,00	€ 30,00
art. 5, comma 2	Ammasso di velocipedi o monopattini su aiuole o a ridosso di piante	€ 25,00	€ 90,00	€ 30,00
art. 6, comma 15	Accensione di fuochi	€ 150,00	€ 450,00	€ 150,00
art. 6, comma 16	Utilizzo di radio, altoparlanti, stereo, ecc. o comportamenti arrecanti disturbo alla pubblica quiete	€ 50,00	€ 150,00	€ 50,00
art. 8	Tenuta di attività privata non previamente comunicata o per la quale sia stato rilasciato parere di diniego	€ 150,00	€ 450,00	€ 150,00
art. 8, comma 5	Mancato rispetto dei limiti orari autorizzati	€ 50,00	€ 150,00	€ 50,00
art. 9	Mancata pulizia ripristino dei luoghi dell'area e/o mancato ripristino dei luoghi	€ 150,00	€ 450,00	€ 150,00
art. 9, comma 2	Ritardo nella pulizia dell'area	€ 25,00	€ 90,00	€ 30,00